Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma Venerdì, 4 agosto 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 giugno 1939-XVII, n. 1071.

Modificazioni al Regio decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, contenente provvedimenti per l'incremento della colonizzazione demografica in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il R. decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, è modificato come segue:

All'art. 4, dopo il terzo capoverso, viene aggiunto il seguente capoverso:

« Per quanto riguarda la colonizzazione mussulmana, il Governatore generale della Libia può, con suoi decreti, entro i limiti massimi di tempo di cui al secondo capoverso del presente articolo, variare le modalità ed i periodi al capoverso stesso contemplati, ed, in relazione alle particolari necessità tecniche ed economiche di ciascuna zona, anche sopprimere il periodo nel quale dovrebbe essere corrisposto il solo interesse semplice del 2 per cento ».

L'art. 9 è sostituito dal seguente:

« I rapporti tra il Governo della Libia e gli enti bonificatori saranno regolati, in relazione a quanto disposto dall'articolo 3, da appositi disciplinari. Tali disciplinari saranno corredati da un'analisi dei prezzi di ciascun podere per ciascuna zona, compilata, sulle richieste degli enti, da apposita Commissione tecnica di nomina governatoriale, assistita dai rappresentanti degli enti bonificatori.

« Di tale Commissione faranno parte:

a) il direttore della colonizzazione e del lavoro del Governo della Libia che la presiede;

b) un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria;

c) due tecnici agrari del Governo della Libia;

d) il comandante la Legione della Milizia nazionale forestale della Libia;

e) tre ingegneri delle opere pubbliche della Libia;

f) un rappresentante per ciascuno degli enti bonificatori, a titolo consultivo;

g) il dirigente la delegazione del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione in Libia o un suo delegato;

h) un segretario scelto fra i funzionari di ruolo di Governo, della Libia, di grado non superiore al 10°

« Il presidente può, a suo insindacabile giudizio, aggregare alla Commissione, con voto consultivo, di volta in volta, esperti per l'esame di particolari problemi.

« I membri di cui alle lettere *c*) e *d*) sono chiamati collegialmente a riferire con relazione scritta intorno alle richieste ed alle proposte di carattere economico agrario e sopra i costi di trasformazione suggerendo o deliberando, a seconda dei casi, le eventuali modifiche alle proposte avanzate dagli enti; parimenti opereranno i tecnici di cui alla lettera *e*) per quelle relative alla specifica materia degli impianti tecnici non agrari.

« I disciplinari di cui al primo paragrafo del presente articolo sostituiscono i piani di colonizzazione e lottizzazione, previsti dal R. decreto 7 giugno 1928-VI, n. 1695, dai regolamenti di esecuzione e dalle successive modificazioni.

« L'analisi del prezzo dei poderi comprende, per ciascuna zona:

1° un piano tecnico generale per la costituzione del podere medio con le indicazioni dell'ordinamento colturale, delle opere edilizie ed idriche, delle scorte vive e morte necessarie ed in genere di ogni altro chiarimento di carattere economico e tecnico relativo all'avvaloramento di ogni singolo comprensorio. Per quanto ha attinenza con il tempo di esecuzione della bonifica resta stabilito che il periodo necessario alla trasformazione fondiaria, sia per quanto riguarda le opere fondiarie ed agrarie, che per quanto riguarda la rimunerazione del lavoro comunque prestato dal colono nel fondo, debba avere la seguente durata:

per i comprensori del Gebel cirenaico, anni tre;
per i comprensori del Gebel tripolitano, anni tre;
per i comprensori in pianura considerati come al primo paragrafo dell'art. 4, anni due;
per gli altri comprensori di pianura, anni tre;

2° una parte analitica relativa ai costi dei rilievi agrologici e topografici; della lottizzazione; delle strade interpoderali e poderali; delle opere murarie; delle opere idriche; delle sistemazioni irrigue e canalizzazioni; dei disboscamenti; dei decespugliamenti; dei dissodamenti; delle piantagioni, ivi compreso il prezzo del lavoro necessario alla trasformazione fondiaria ed agraria ed al suo completamento, per tutto il periodo indicato nel precedente n. 1 e sotto qualsiasi forma pagato al colono; i rimboschimenti, frangiventi ed alberature stradali nell'interno del podere, ecc.

« Nel costo poderale verranno computate anche le scorte vive e morte nelle quali sarà compresa la mobilia per la casa

colonica; il bestiame da lavoro, da reddito e da riproduzione; le macchine, gli attrezzi; le sementi; i mangimi e lettimi iniziali; i finimenti e le bardature; la parte gravante sul datore di lavoro dei contributi sindacali, associativi ed assistenziali ai quali siano tenuti gli enti nel momento nel quale viene redatta l'analisi poderale, ecc.

« Gli eventuali prodotti che potranno verificarsi nel periodo di cui al n. 1, che precede, non saranno considerati nelle analisi del prezzo del podere restando a beneficio del contadino, indipendentemente da qualunque forma di rimunerazione di lavoro già considerata nel costo poderale.

« Per i comprensori di bonifica mussulmana verrà nella analisi stessa portato in conto un compenso di avviamento, da corrispondersi a rate mensili, determinato per ciascuna zona, con decreto governatoriale e per una durata non superiore a quella stabilita al comma sesto, n. 1°, del presente articolo.

« Tale disposizione è estesa ai comprensori mussulmani da formare con il finanziamento di cui al R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701.

« Il riassunto delle voci di cui al precedente n. 2 determinerà, per ciascuna zona e per ciascun tipo di podere, l'ammontare del costo del podere stesso, e conseguentemente del finanziamento di cui all'art. 3 e del contributo di cui all'art. 6.

« Il disciplinare, oltre la clausola espressa relativa alla cessione del terreno a titolo gratuito, deve indicare:

a) il numero dei poderi nei quali viene a frazionarsi la zona;

b) l'estensione media dei poderi;

c) il numero degli anni, non superiore a tre, in cui deve compiersi l'avvaloramento totale dei poderi;

d) le opere edilizie ed idriche da costruirsi in ciascun podere;

e) i limiti di proporzione, in ciascun podere, tra le colture arboree e quelle erbacee specializzate e miste;

f) il numero delle famiglie coloniche da immettere nella zona;

g) gli allevamenti eventuali da praticare in ciascun podere;

h) la cifra relativa al costo delle opere di bonifica e dei contributi stabiliti nella misura del 33 per cento del finanziamento;

i) la esplicita pattuizione che gli enti cederanno ai coloni i fondi bonificati ad un costo medio effettivo per ciascuna zona che non deve assolutamente superare quello stabilito nelle analisi stesse, agli effetti del finanziamento da parte dello Stato e che, qualunque sia il prezzo medio effettivo, il contributo di cui al secondo comma dell'art. 6, già corrisposto dallo Stato, sia, per ciascuna zona, integralmente accreditato a ciascun colono.

« La cessione avverrà mediante riscatto da compiersi con le modalità indicate nel precedente art. 4, per la parte puramente finanziaria. Il colono inoltre sarà gravato di una quota percentuale che, in misura non superiore all' 1 per cento, sarà calcolata sul costo poderale determinato ai termini di cui al presente articolo, a titolo di concorso per spese generali e di amministrazione in conformità dei patti colonici da approvarsi con decreto governatoriale.

« Tale aliquota sarà versata dai coloni agli enti all'infuori degli ammortamenti relativi al podere, in una rateazione che sarà stabilita nel patto colonico;

l) le clausole che gli enti potranno pretendere dai coloni:

1° un contratto di mezzadria della durata non superiore ad anni cinque. Comunque tale mezzadria dovrà cessare con il periodo nel quale ha inizio il pagamento degli interessi semplici di cui all'art. 4;

2° una pattuizione mediante la quale l'ente stesso possa frazionare il podere in due o più parti, sia in base a condizioni tecniche esistenti all'atto della compilazione del disciplinare, sia in caso di sopravvenienza di particolari condizioni nel corso dell'avvaloramento. Tali frazionamenti non possono avere luogo dopo che siano iniziati gli ammortamenti. Le modalità dei frazionamenti stessi saranno determinate con provvedimenti formali del Governatore generale della Libia;

m) la espressa pattuizione che, al diciottesimo anno dalla immissione nel fondo, il colono, in regola con i versamenti e le quote di rimborso del costo poderale, entrerà in proprietà del fondo stesso, con regolare trasmissione del titolo di proprietà, gravato da ipoteche convenzionali di primo e di secondo grado, come segue:

1° di primo grado a favore del Governo della Libia con garanzia sussidiaria e solidale dell'ente bonificatore per l'ammontare del debito residuo;

2° di secondo grado a favore dell'ente bonificatore per le quote di mutuo aumentate dell'eventuale debito colonico afferente al colono per altro titolo;

n) la clausola espressa che le ipoteche di cui alla lettera *m*) verranno ridotte ogni cinque anni:

1° delle quote versate per estinzione del mutuo;

2° degli eventuali versamenti anticipati e volontari eseguiti dai coloni in sconto del mutuo;

3° dei versamenti eseguiti dal colono ad estinzione di eventuali differenze passive o di conti colonici all'infuori del mutuo. Le restrizioni ipotecarie di cui ai numeri 1° e 2° della presente lettera *n*) vanno eseguite su ambedue le ipoteche di primo e secondo grado; la restrizione di cui al n. 3° solo su quelle di secondo grado a favore dell'ente bonificatore;

o) tutte le altre clausole relative alle servitù generali e particolari gravanti sui fondi, le norme di uso per le servitù di carattere pubblico o militare;

p) le modalità e la graduazione nel tempo del versamento agli enti delle spese di bonifica;

q) la esplicita pattuizione che i libretti colonici dovranno essere istituiti ed aggiornati, per ciascuna zona, non oltre la seconda annata agraria a decorrere da quella nella quale ha inizio, a termine del disciplinare, la trasformazione dei terreni.

« Al disciplinare dovrà essere allegato il patto colonico ed il libretto colonico tipo.

« I disciplinari saranno approvati con decreto governatoriale e saranno comunicati di urgenza al Ministero dell'Africa Italiana. I disciplinari ed i patti colonici approvati in vigenza del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701, possono, mediante atti aggiuntivi, venire adeguati a tutte o ad alcune delle condizioni di cui alle lettere *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*) del presente articolo.

« Con decreto del Governatore generale della Libia sarà istituita, a partire dal principio della terza annata agraria successiva a quella nella quale ha inizio l'avvaloramento per ciascun comprensorio, una Commissione permanente di controllo sugli enti bonificatori per invigilare:

a) sulla perfetta tenuta delle contabilità di trasformazione degli enti in ciascun comprensorio;

b) sulla perfetta tenuta dei conti colonici;

c) sulla progressione dei lavori di trasformazione agraria, sulla conduzione dei poderi e sullo stato di manutenzione degli impianti in genere;

d) sulla esatta osservanza da parte degli enti delle norme contenute nel presente decreto e delle pattuizione dei disciplinari.

« Gli enti saranno tenuti a consentire l'accesso ai comprensori ed a fornire alla Commissione od a quei membri

da essa particolarmente a ciò delegati, atti, conti, libri ed ogni altro elemento necessario alla esplicazione del suo mandato.

« La Commissione potrà, con le forme di legge, acquisire coattivamente gli atti ed i documenti necessari che non fossero forniti dagli enti stessi.

« Della Commissione saranno chiamati a far parte:

1° un funzionario del ruolo di Governo del Ministero dell'Africa Italiana;

2° un tecnico agrario del Governo della Libia;

3° un ufficiale della Milizia nazionale forestale;

4° un ingegnere delle opere pubbliche del Governo della Libia;

5° un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria;

6° il dirigente la delegazione del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione in Libia o un suo delegato.

« Il meno anziano dei membri funzionerà da segretario.

« Per le operazioni di campagna, la Commissione può aggregarsi altri tecnici del Governo della Libia.

« La competenza della Commissione è estesa alle opere di trasformazione eseguite in vigenza del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 13 luglio 1939-XVII, n. 1072.

1ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il RE IMPERATORE, in udienza del 13 luglio 1939-XVII, sul decreto che autorizza una 1ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40.

MAESTA,

Per fronteggiare alcune spese urgenti e imprevedibili, occorre integrare i fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una assegnazione straordinaria di L. 935.000

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del corrente esercizio, con le facoltà consentite dalle vigenti norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40 sono disponibili lire 40.000.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1939-40 è autorizzata, una prima prelevazione nella somma di lire novecentotrentacinquemila (L. 935.000) da portarsi in aumento al capitolo n. 40: « Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, foglio 4. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 aprile 1939-XVII, n. 1073.

Approvazione del nuovo statuto della Regia Università di Catania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia Università di Catania approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2169 e successive modificazioni;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le norme dello statuto della Regia Università di Catania risultanti dal R. decreto 16 ottobre 1926-IV, n. 2169, e successive modificazioni sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, foglio 88. — MANCINI

Statuto della Regia Università di Catania

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

L'Università di Catania è costituita dalle seguenti Facoltà:

a) Facoltà di giurisprudenza;
b) Facoltà di economia e commercio;
c) Facoltà di lettere e filosofia;
d) Facoltà di medicina e chirurgia;
e) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
f) Facoltà di farmacia.

Art. 2.

Gl'insegnamenti delle singole Facoltà vengono impartiti, di regola, in tre ore settimanali di lezioni, da tenersi in giorni distinti sui programmi coordinati ed approvati dai rispettivi Consigli.

A tal uopo, entro il mese di maggio di ciascun anno accademico, i professori ufficiali di ciascuna Facoltà debbono presentare i programmi d'insegnamento per l'anno accademico successivo, fatta eccezione per i programmi di quegli insegnamenti che essendo connessi al materiale disponibile, non permettono la redazione di un programma prestabilito.

Art. 3.

Entro il termine di cui al 2° comma dell'articolo precedente, i liberi docenti, che intendano svolgere un corso, debbono presentare il programma al Consiglio di Facoltà cui appartiene la materia da essi professata.

Il Consiglio esamina i programmi presentati e, ove corrispondano per limiti di estensione e per numero di ore settimanali di insegnamento a quelli dei corsi ufficiali ed i liberi docenti dispongano di mezzi sperimentali e dimostrativi riconosciuti idonei, può dichiararli pareggiati a tutti gli effetti di legge. Il termine di presentazione del programma è protratto fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico per i liberi docenti che per la prima volta intendano svolgere un corso nella Regia Università di Catania.

Entro il mese di giugno le Facoltà esaminano e classificano i programmi dei corsi liberi provvedendo anche al coordinamento dei programmi di tutti i corsi d'insegnamento.

TITOLO II.

Art. 4.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie.

Per le materie a corso pluriennale, salve le disposizioni particolari a ciascuna Facoltà, l'esame è unico e deve essere sostenuto alla fine del corso.

Art. 5.

L'esame di laurea consiste di regola, salvo quanto viene stabilito dai particolari ordinamenti delle Facoltà, nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su tema tratto da uno degli insegnamenti del corso di laurea.

Il candidato, inoltre, è tenuto a svolgere oralmente due fra tre argomenti da lui scelti in materie diverse tra loro e da quella della dissertazione scritta.

Tanto la dissertazione scritta che il titolo degli argomenti orali debbono essere presentati in segreteria almeno un mese prima della data fissata per gli esami di laurea.

Sono respinte le dissertazioni che pervengono in segreteria con ritardo.

Art. 6.

Il Preside, avuta comunicazione della nomina della commissione, designa per ciascuna dissertazione scritta il relatore.

Art. 7.

La commissione di laurea è convocata dal Preside venti giorni prima di quello fissato per l'esame, perchè proceda all'approvazione o meno degli argomenti di discussione orale presentati dal candidato.

Nel caso che la commissione non approvi gli argomenti proposti dal candidato questi è tenuto a presentarne subito altri.

TITOLO III.

Facoltà di giurisprudenza.

Art. 8.

La Facoltà conferisce:

la laurea in giurisprudenza;
la laurea in scienze politiche.

Art. 9.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto penale (biennale).
18. Procedura penale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
3. Medicina legale e delle assicurazioni.
4. Diritto coloniale.
5. Diritto industriale.
6. Diritto agrario.
7. Diritto marittimo.

Art. 10.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 11.

Sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti:

a) istituzioni di diritto romano e storia del diritto romano per il diritto romano;

b) istituzioni di diritto privato per il diritto civile, il diritto commerciale e il diritto processuale civile;

c) storia del diritto romano per la storia del diritto italiano;

d) economia politica corporativa per la scienza delle finanze e diritto finanziario.

Gl'insegnamenti propedeutici debbono precedere, sia per l'iscrizione che per l'esame, gl'insegnamenti cui servono di preparazione.

Art. 12.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso l'istituto giuridico, ordinato come seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario.

Art. 13.

Coloro che siano provvisti di altra laurea possono essere ammessi con abbreviazione di corso, con le modalità che sono proposte dalla Facoltà in rapporto sopratutto all'affinità degli studi compiuti, fermo restando l'obbligo di superare gli esami di tutti gl'insegnamenti fondamentali e complementari necessari per la laurea in giurisprudenza e che non abbiano eventualmente superato nel corso di provenienza.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica.

Art. 14.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico.
4. Diritto amministrativo (biennale).
5. Diritto internazionale.
6. Diritto corporativo.
7. Diritto costituzionale italiano e comparato.
8. Storia moderna (biennale).
9. Storia e dottrina del Fascismo.
10. Storia delle dottrine politiche.
11. Storia e politica coloniale.
12. Storia dei trattati e politica internazionale.
13. Geografia politica ed economica.
14. Economia politica corporativa.
15. Politica economica e finanziaria.
16. Statistica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Filosofia del diritto.
2. Legislazione del lavoro.
3. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
4. Contabilità di Stato.

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal Preside della Facoltà di giurisprudenza.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.

Art. 15.

L'esame di laurea in scienze politiche consiste nella discussione di una dissertazione scritta e nella discussione su un tema controverso scelto dal candidato con l'approvazione della Facoltà.

Art. 16.

Gli studenti in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio — fermo restando, per questi ultimi, il requisito del possesso del diploma di maturità classica o scientifica — possono essere ammessi al terzo corso della laurea in scienze politiche, ed essere dispensati dal ripetere le prove degli insegnamenti comuni ai due corsi.

Art. 17.

Non possono essere sostenuti gli esami di diritto internazionale e di diritto corporativo se prima non sia stato superato quello di istituzioni di diritto pubblico; nè l'esame di politica economica e finanziaria se prima non sia stato superato quello di economia politica corporativa.

TITOLO IV.

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO.

Art. 18.

La Facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.

Art. 19.

La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

E' titolo di ammissione: il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto commerciale (biennale).
4. Matematica generale.
5. Matematica finanziaria (biennale).
6. Statistica (biennale).
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Diritto corporativo e diritto del lavoro.
9. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
10. Economia e politica agraria.
11. Politica economica e finanziaria.
12. Storia economica.
13. Geografia economica (biennale).
14. Ragioneria generale ed applicata (biennale).
15. Tecnica bancaria e professionale.
16. Tecnica industriale e commerciale.
17. Merceologia.
18. Lingua francese o spagnola (triennale).
19. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Diritto marittimo.
2. Diritto industriale.
3. Diritto amministrativo.
4. Diritto processuale civile.
5. Diritto internazionale.
6. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
7. Tecnica del commercio internazionale.
8. Lingua araba.

Gl'insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio. Lo studente che non abbia ottenuto la sufficienza nella prova scritta non può essere ammesso a sostenere la prova orale.

Lo studente che sia stato riprovato nella prova orale, o che per qualsiasi motivo non si sia presentato a sostenere la prova orale nella stessa sessione, dovrà ripetere anche la prova scritta.

Art. 20.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 21.

Sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti:

a) istituzioni di diritto privato per il diritto commerciale, il diritto internazionale, il diritto marittimo, il diritto processuale civile e il diritto industriale;

b) istituzioni di diritto pubblico per il diritto internazionale e per il diritto corporativo e diritto del lavoro;

c) matematica generale per la statistica;

d) economia politica corporativa per la scienza delle finanze e diritto finanziario e per la politica economica e finanziaria;

e) ragioneria generale ed applicata per la tecnica commerciale e industriale e per la tecnica bancaria e professionale.

Gl'insegnamenti propedeutici debbono precedere, rispettivamente per l'iscrizione e per l'esame, gl'insegnamenti cui servono di preparazione.

Art. 22.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione orale di una dissertazione scritta su tema che rientri in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari impartiti nella Facoltà, esclusi gl'insegnamenti di istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto pubblico e le lingue straniere;

b) nella discussione orale di due argomenti scelti dal candidato in materie diverse fra quelle impartite nella Facoltà, esclusa quella cui si riferisce la dissertazione scritta.

Art. 23.

Alla Facoltà di economia e commercio sono annessi i seguenti istituti scientifici:

a) istituto economico-statistico;

b) istituto e laboratorio merceologico;

c) istituto di ragioneria e tecnica commerciale;

d) istituto di geografia economica;

ordinati come seminari ai sensi dell'art. 23 del Regolamento generale universitario.

I predetti istituti hanno lo scopo di integrare con esercitazioni pratiche gl'insegnamenti cattedratici delle varie discipline, di addestrare e perfezionare studenti e studiosi nelle ricerche scientifiche e di contribuire al progresso degli studi con ricerche, con pubblicazioni e con altre iniziative che vengano giudicate opportune dal Preside della Facoltà, sentiti i rispettivi Direttori.

Art. 24.

Coloro che siano forniti di altra laurea possono essere ammessi con abbreviazione di corso, con le modalità che sono proposte dalla Facoltà in rapporto soprattutto all'affinità degli studi compiuti, fermo restando l'obbligo di superare l'esame in tutti gl'insegnamenti fondamentali e complementari necessari per la laurea in economia e commercio e che non abbiano eventualmente superato nel corso di provenienza.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del titolo di studi medi richiesto per l'ammissione al corso per la laurea in economia e commercio.

TITOLO V.

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.

Art. 25.

La Facoltà conferisce:

la laurea in lettere;

la laurea in filosofia.

Art. 26.

La durata del corso degli studi per la laurea in lettere è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Sono insegnamenti fondamentali comuni:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
4. Geografia.
5. Filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia).

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:

1. Letteratura greca.
2. Storia greca.
3. Glottologia.
4. Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:

1. Filologia romanza.
2. Storia medioevale.
3. Storia moderna.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Sono insegnamenti complementari:

1. Grammatica greca e latina.
2. Antichità greche e romane.
3. Storia della lingua italiana.

4. Storia del Risorgimento.
5. Sanscrito.
6. Paleografia e diplomatica.
7. Lingua e letteratura tedesca.
8. Lingua e letteratura inglese.
9. Storia delle religioni.
10. Storia orientale antica.
11. Storia e istituzioni musulmane.
12. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Art. 27.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre 8 discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà dell'Ateneo.

Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio; può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

Lo studente deve superare un prova scritta di traduzione latina.

Art. 28.

I corsi degli insegnamenti di « storia greca » e di « storia romana », di « storia medioevale » e di « storia moderna » sono tenuti ad anni alterni. Sarà indicato ogni anno nel manifesto degli studi il corso che sarà impartito.

L'insegnamento di « archeologia e storia dell'arte greca e romana » può essere scisso nei due insegnamenti di « archeologia e storia dell'arte greca » e di « archeologia e storia dell'arte romana », e così l'insegnamento di « storia dell'arte medioevale e moderna » sdoppiato nei due insegnamenti di « storia dell'arte medioevale » e di « storia dell'arte moderna ».

Art. 29.

Lo studente che non segue l'ordine degli studi consigliato dalla Facoltà, è tenuto a presentare il piano degli studi che intende seguire al Preside il quale, sentita, ove ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti per il loro coordinamento ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Art. 30.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal Preside della Facoltà.

Art. 31.

Per l'esame di laurea lo studente deve presentare, almeno un mese prima dalla data dell'esame, una dissertazione scritta in triplice copia in un argomento concordato con uno dei professori della Facoltà.

Art. 32.

I laureati in filosofia sono ammessi al terzo anno; sono ammessi al quarto qualora abbiano frequentato almeno per un anno tutti gli insegnamenti biennali obbligatori per la laurea in lettere.

I laureati in giurisprudenza possono di regola essere iscritti al terzo anno, con l'obbligo di seguire i corsi delle cinque discipline fondamentali comuni e delle quattro fondamentali dell'indirizzo prescelto, oltre quei corsi complementari dell'indirizzo diverso da quello prescelto che lo studente non abbia seguito e di cui non abbia superato l'esame.

Coloro che siano forniti di altra laurea possono essere ammessi con abbreviazione di corso e con le modalità che sono proposte dalla Facoltà in rapporto soprattutto all'affinità degli studi compiuti, fermo in ogni caso l'obbligo di superare gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e complementari necessari per la laurea in lettere e che non abbiano eventualmente superato nel corso di provenienza.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti di diploma di maturità classica.

Art. 33.

La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
4. Storia medioevale.
5. Storia moderna.
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Filosofia teoretica (biennale).
8. Filosofia morale (biennale).
9. Pedagogia.
10. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Estetica.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia delle religioni.
4. Psicologia.
5. Storia del Risorgimento.
6. Storia del diritto italiano.
7. Storia delle dottrine politiche.
8. Storia orientale antica.
9. Letteratura greca.
10. Economia politica corporativa.
11. Biologia delle razze umane.

Art. 34.

I corsi degli insegnamenti di « storia medioevale » e di « storia moderna » sono tenuti ad anni alterni. Sarà indicato ogni anno, nel manifesto degli studi, il corso che sarà impartito.

Art. 35.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari previa approvazione del Preside della Facoltà.

Art. 36.

Per l'esame di laurea lo studente deve presentare, almeno un mese prima della data dell'esame, una dissertazione scritta in triplice copia, su un argomento concordato con uno dei professori della Facoltà.

Art. 37.

I laureati in lettere sono ammessi al terzo anno; sono ammessi al quarto qualora abbiano frequentato almeno per un anno tutti gli insegnamenti biennali fondamentali per la laurea in filosofia.

I laureati in giurisprudenza possono di regola essere iscritti al terzo anno per la laurea in filosofia con l'obbligo di seguire i corsi e superare gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di quegli insegnamenti complementari che non abbiano eventualmente superato nel corso di provenienza.

Coloro che siano forniti di altra laurea possono essere ammessi con abbreviazione di corso e con le modalità che sono proposte dalla Facoltà in rapporto soprattutto all'affinità degli studi compiuti fermo restando l'obbligo di superare l'esame in tutti gli insegnamenti fondamentali e complementari necessari per la laurea in filosofia e che non abbiano eventualmente superato nel corso di provenienza.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti di diploma di maturità classica.

TITOLO VI.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Art. 38.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 39.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni divisi in tre bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale al 2° e al 3° anno).

Secondo biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Biologia delle razze umane.
4. Puericoltura.
5. Antropologia criminale.
6. Tisiologia.
7. Radiologia.
8. Clinica ortopedica.
9. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve avere seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » deve comprendere anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame su tutta la materia alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Lo studente deve includere l'insegnamento di « clinica ortopedica » fra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale: essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due corsi.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri, da iniziare dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione allo esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 40.

Lo studente non può essere ammesso a sostenere gli esami di « clinica otorinolaringoiatrica » senza aver prima superato gli esami delle patologie speciali.

Art. 41.

L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta e di due argomenti scelti dal candidato

su materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta.

Tanto la dissertazione scritta che il titolo degli argomenti orali devono essere presentati in segreteria un mese prima della data fissata per gli esami di laurea.

TITOLO VII.

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI.

Art. 42.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

1. Laurea in chimica.
2. Laurea in fisica.
3. Laurea in scienze matematiche.
4. Laurea in matematica e fisica.
5. Laurea in scienze naturali.

Art. 43.

Gli esami delle lauree della Facoltà, eccettuata quella per le scienze matematiche, sono preceduti sempre da una prova pratica che è di fisica per la laurea in matematica e fisica. Per questa ultima, se la dissertazione scritta verte su un argomento di fisica, due dei temi da discutersi oralmente devono vertere su argomenti di matematica e viceversa.

Art. 44.

Lo studente è tenuto a sostenere una prova pratica per ciascun corso di esercitazioni.

Art. 45.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercitazioni (biennale).
6. Istituzione di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica industriale.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica biologica.
4. Fisica superiore.
5. Fisica teorica.
6. Zoologia generale.
7. Botanica.
8. Fisiologia generale.
9. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
10. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
11. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
12. Disegno.

Art. 46.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Gli insegnamenti di « chimica generale inorganica », di « chimica organica », di « chimica analitica » e di « istituzioni di matematiche » sono considerati propedeutici e quindi debbono precedere sia per l'iscrizione che per l'esame gli insegnamenti di « chimica farmaceutica e tossicologica » e di « chimica fisica ».

Art. 47.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 48.

La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Astronomia.
3. Mineralogia.
4. Geodesia.

Art. 49.

L'insegnamento di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica sperimentale » (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per il corso di laurea in scienze matematiche.

I corsi di « chimica generale inorganica » e di « chimica fisica » sono considerati propedeutici e quindi debbono precedere, sia per l'iscrizione che per l'esame, gl'insegnamenti di « fisica sperimentale », di « fisica superiore » e di « fisica teorica ».

Art. 50.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 51.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche complementari.
2. Teoria delle funzioni.
3. Fisica teorica.
4. Fisica superiore.
5. Astronomia.
6. Geodesia.

Art. 52.

Gli insegnamenti biennali di « analisi matematica » e di « geometria analitica » importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative « esercitazioni » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Il corso di « analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) » è considerato propedeutico e quindi deve precedere, sia per l'iscrizione che per l'esame, gli insegnamenti di « analisi superiore », di « meccanica razionale » e di « teoria delle funzioni ».

Il corso di « geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno » è propedeutico per quello di « geometria superiore ».

Art. 53.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 54.

La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni.

E titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Matematiche complementari.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
7. Fisica teorica.
8. Fisica superiore.
9. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Teoria delle funzioni.
2. Geometria superiore.
3. Fisica matematica.
4. Astronomia.
5. Geodesia.
6. Mineralogia.

Art. 55.

Per gli insegnamenti di « analisi matematica », di « geometria analitica e geometria descrittiva » e di « fisica sperimentale » e relative « esercitazioni » valgono le norme stabilite per il corso di laurea in scienze matematiche.

Il corso di « analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) » è considerato propedeutico e quindi deve precedere sia per la iscrizione che per l'esame gli insegnamenti di « analisi superiore », di « meccanica razionale » e di « teoria delle funzioni ».

Il corso di « geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno » è propedeutico per quello di « geometria superiore ».

Art. 56.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 57.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Istologia ed embriologia.
3. Biologia delle razze umane.
4. Paleontologia.
5. Fisiologia vegetale.
6. Geografia fisica.
7. Petrografia.
8. Vulcanologia.
9. Igiene.
10. Statistica.

Art. 58.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

I corsi di « istituzioni di matematiche », di « chimica generale ed inorganica » e di « chimica organica » sono considerati propedeutici e quindi debbono precedere sia per l'iscrizione che per l'esame i corsi di « mineralogia », di « geologia », di zoologia » e di « botanica ».

I corsi di « anatomia umana » e di « anatomia comparata » sono propedeutici per i corsi di « zoologia » e di « fisiologia generale ».

Art. 59.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria.

Art. 60.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale, con esercitazioni (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Gl'insegnamenti biennali di « analisi matematica » e di « geometria » comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso. L'insegnamento di fisica sperimentale comporta un esame teorico e due pratici.

Alla fine del corso biennale lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

TITOLO VIII.

FACOLTÀ DI FARMACIA.

Art. 61.

La Facoltà di farmacia conferisce: la laurea in farmacia.

Art. 62.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale (biennale).
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Zoologia generale.
4. Igiene.
5. Mineralogia.
6. Fisiologia vegetale.

L'insegnamento di « zoologia generale » è comune con quello di « biologia e zoologia generale » per la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 63.

I corsi di « chimica generale ed inorganica » e di « chimica organica » sono considerati propedeutici e quindi debbono precedere sia per l'iscrizione che per l'esame gli insegnamenti di « chimica farmaceutica e tossicologica », di chimica biologica », di « farmacologia e farmacognosia » e di « tecnica farmaceutica ».

Il corso di « anatomia umana » è propedeutico per quello di « fisiologia generale ».

Il corso di « botanica farmaceutica » è propedeutico per quello di « farmacologia e farmacognosia ».

Art. 64.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo e il quarto anno di corso un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 65.

Gl'insegnamenti vengono impartiti mediante lezioni teoriche dimostrative e sperimentali pratiche nei laboratori e gabinetti.

Le esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica comportano una prova pratica a fine di ciascun anno con relativa discussione orale.

Art. 66.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie.

Art. 67.

L'esame di laurea in farmacia si dà in un'unica seduta alla fine del quarto anno.

Il candidato deve dimostrare con un certificato regolare, rilasciato da una farmacia autorizzata, di aver compiuto un semestre di pratica farmaceutica e di aver superato le seguenti prove finali:

a) un'analisi di chimica inorganica qualitativa;

b) un'analisi di chimica quantitativa;

c) un'analisi di chimica farmaceutica (preparazione, riconoscimento e saggi di purezza);

d) un'analisi di chimica tossicologica;

e) un'analisi di tecnica farmaceutica;

f) un'analisi di farmacognosia.

Le prove si svolgono nei corrispondenti istituti, sotto il controllo di una commissione esaminatrice, nominata dal preside della Facoltà.

Il candidato deve poi presentare una dissertazione scritta su argomento preferibilmente sperimentale e discuterla su relazione del Direttore dell'istituto presso il quale la dissertazione stessa fu elaborata.

Deve discutere inoltre le prove pratiche di laurea e una fra due tesine, scelte su materie diverse da quelle trattate nella dissertazione principale.

Deve infine sostenere una prova orale, nella quale deve dimostrare la conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante medicinali e, nei riguardi della pratica farmaceutica, dell'arte del ricettare, della farmacopea e della legislazione farmaceutica.

Art. 68.

I laureati in scienze naturali, in fisica, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria e in scienze agrarie, aspiranti alla laurea in farmacia sono ammessi al 3° anno.

I laureati in chimica possono essere ammessi al 4°, purchè abbiano frequentato per un anno il corso di chimica farmaceutica e tossicologica con i relativi esercizi e quello di fisiologia generale.

I diplomati in farmacia possono essere ammessi al 3° anno.

La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti dagli aspiranti, determina il numero degli insegnamenti necessari al conseguimento della laurea e consiglia l'ulteriore piano degli studi.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA.

Scuola di applicazione forense.

Art. 69.

E' istituita, presso la Facoltà di giurisprudenza, una Scuola di applicazione forense.

La Scuola che ha sede nei locali universitari, ha per fine di preparare i laureati all'esercizio della professione forense e del notariato, alle carriere giudiziarie e amministrativa dello Stato.

Art. 70.

I corsi hanno la durata di un biennio e si svolgono sia mediante lezioni teoriche, sia mediante conferenze, esercitazioni e discussioni su problemi della pratica giudiziaria, amministrativa e forense.

Art. 71.

La Scuola svolge, sotto forma di esercitazioni, i corsi sulle seguenti materie:

1. Diritto civile;
2. Diritto commerciale;
3. Diritto costituzionale ed internazionale;
4. Diritto corporativo e legislazione del lavoro;
5. Diritto amministrativo;
6. Diritto processuale civile e ordinamento giudiziario;
7. Diritto e procedura penale;
8. Diritto ecclesiastico;
9. Diritto romano;
10. Diritto finanziario e contabilità di Stato.

Art. 72.

Alla Scuola sono ammessi i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche e in economia e commercio.

La frequenza biennale alla Scuola è valida agli effetti della pratica forense necessaria per sostenere l'esame di Stato di abilitazione alla professione (art. 8 R. D. 26 agosto 1926, n. 1683).

Art. 73.

Gl'iscritti debbono pagare una tassa annuale di L. 500, una sopra tassa annuale di L. 100, e una tassa di diploma, da versare all'Erario, di L. 200.

Art. 74.

L'iscritto è obbligato a osservare tutte le norme regolamentari, didattiche e disciplinari della Scuola e a frequentare assiduamente i corsi. In caso di trasgressione o negligenza grave o assenza non giustificata, il Consiglio direttivo della Scuola può disporre la cancellazione dall'albo degli iscritti.

Art. 75.

Al termine del biennio, l'iscritto può ottenere il rilascio di un diploma in cui si attestino gli studi compiuti, i corsi frequentati e i lavori eseguiti, il profitto conseguito. Il rilascio del diploma è subordinato all'esito favorevole di un colloquio orale, sulle varie materie, che il candidato dovrà sostenere dinanzi ad una commissione esaminatrice, composta di tutti i professori incaricati di corsi di applicazione, e presieduta dal Direttore.

Il diploma è rilasciato dal Direttore della Scuola col visto del Rettore e del Preside della Facoltà.

Anche prima del compimento del biennio di frequenza necessario agli effetti legali della pratica forense e indipendentemente dal rilascio del diploma, il Rettore può rilasciare, all'iscritto che ne faccia domanda scritta, un certificato da cui risulti la frequenza alla Scuola per il periodo di tempo durante il quale i corsi siano stati effettivamente frequentati; tale rilascio viene effettuato previo accertamento della quota annuale d'iscrizione e frequenza di cui all'articolo 73 del presente statuto.

Il rilascio del diploma e di qualsiasi attestato o certificato di frequenza è altresì subordinato al versamento, al Segretario Economo della Scuola, del diritto fisso di lire trenta, da effettuarsi al momento della richiesta del diploma o del certificato.

Art. 76.

La Scuola funziona attraverso i seguenti organi:

1) Il Direttore che è nominato per un biennio dal Rettore dell'Università tra i professori della Facoltà di giurisprudenza.

2) Il Consiglio direttivo, composto di tre membri, e cioè del Direttore e di due professori di ruolo della Facoltà, nominati con decreto rettorale su proposta della Facoltà. Il Consiglio direttivo, dura in carica un biennio.

3) La segreteria composta di un funzionario addetto al Seminario della Facoltà giuridica che esercita anche le funzioni di Segretario economo della Scuola.

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO.

Scuola di perfezionamento in studi coloniali.

Art. 77.

E' istituita, presso la Facoltà di economia e commercio una Scuola di perfezionamento in studi coloniali. Essa si propone di promuovere gli studi coloniali e di dare agli aspiranti ad attività, professioni, impieghi pubblici e privati delle colonie la cultura specifica necessaria.

Art. 78.

Alla Scuola sono ammessi i laureati in economia e commercio, in giurisprudenza e in scienze politiche.

Possono essere ammessi anche coloro che siano forniti di altra laurea o titoli equivalenti: essi possono conseguire un attestato degli studi compiuti e degli esami superati.

Art. 79.

Il corso della Scuola è biennale.

Art. 80.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1. Politica coloniale (1° corso).
2. Agricoltura coloniale (1° corso).
3. Storia ed istituzioni musulmane (1° corso).
4. Ragioneria applicata alle aziende coloniali (1° corso).
5. Economia coloniale (2° corso).
6. Igiene coloniale (2° corso).
7. Storia ed istituzioni etiopiche (2° corso).
8. Storia coloniale (generale ed italiana) (biennale).
9. Geografia ed etnografia delle Colonie Italiane e straniere (biennale).
10. Diritto e legislazione coloniale (italiana e comparata) (biennale).
11. Lingua e letteratura araba (biennale).
12. Lingua e letteratura amarica (biennale).

E' competenza della Facoltà di fissare di anno in anno, per l'epoca utile di iscrizione al 1° corso, l'insegnamento obbligatorio di una delle due lingue di cui ai numeri 11, 12, tenendo conto della durata del corso. L'iscrizione al corso della seconda lingua, qualora fosse impartita insieme alla prima, è facoltativa; la classificazione ottenuta all'esame di questa disciplina facoltativa è iscritta nell'attestato delle prove superate.

Art. 81.

Gli iscritti debbono seguire i corsi e superare gli esami nelle materie di cui ai numeri 1, 10 e in una delle due lingue dichiarata obbligatoria a' sensi del precedente articolo.

Art. 82.

La Scuola è diretta da un Direttore scelto fra i professori titolari della Facoltà di economia e commercio della R. Università, insegnante nel corso di perfezionamento. Il Direttore è nominato dal Rettore, dura in carica un biennio e può essere confermato ed è assistito da un Consiglio direttivo composto dagli insegnanti del corso.

Art. 83.

Gli esami sono annuali, anche per le materie biennali. Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore del corso e sono costituite da tre membri scelti tutti, salvo casi eccezionali, fra gl'insegnanti della Scuola. Il Presidente della commissione è l'insegnante della materia d'esame.

Art. 84.

Per essere ammesso all'esame di diploma occorre aver seguito i corsi e superato gli esami nelle materie di cui al precedente art. 80.

L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una tesi scritta su di un argomento di carattere coloniale a scelta del candidato.

La commissione per l'esame di diploma è presieduta dal Direttore della Scuola ed è composta dal professore della materia in cui rientra la tesi, il quale funge da relatore, e da altri cinque professori della Scuola, di cui due almeno di materie affini a quella d'esame. A questi cinque membri viene aggiunto un sesto qualora il Direttore sia anche relatore della tesi scritta.

Art. 85.

Gli iscritti debbono pagare la tassa annua d'iscrizione di L. 500, la sopratassa annuale di L. 100 e la tassa di diploma da versarsi all'Erario, di L. 200.

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.

Scuola di perfezionamento in archeologia.

Art. 86.

Alla Facoltà di lettere e filosofia è annessa una Scuola di perfezionamento in archeologia.

Art. 87.

La Scuola ha lo scopo di promuovere la cultura archeologica e di fornire ai laureati nelle discipline classiche delle Università italiane e straniere, nonchè ai perfezionandi delle Regie Scuole archeologiche di Roma e di Atene, il mezzo di approfondire le loro conoscenze nel campo delle antichità della estrema parte d'Italia (Magna Grecia), della Sicilia e delle Isole circonvicine, nonchè dell'Africa settentrionale.

Art. 88.

Direttore della Scuola è il titolare della cattedra di archeologia e storia dell'arte antica.

Art. 89.

Il Direttore è assistito da un Consiglio composto da tutti i professori che impartiscono gli insegnamenti di cui al successivo art. 92.

Egli ha l'amministrazione dell'istituto, dirige i lavori e i viaggi degli alunni e impartisce quegli insegnamenti che più si convengono alla disciplina da lui professata.

Accompagna inoltre, di persona o per delega, gli alunni nella visita dei monumenti e degli scavi.

Alla fine dell'anno scolastico presenterà al Ministero dell'educazione nazionale un rapporto sullo stato della Scuola e sull'attività scientifica di essa.

Art. 90.

Alla Scuola possono essere ammessi i laureati in lettere e filosofia, i perfezionandi in archeologia delle Scuole di Roma e di Atene.

Possono inoltre essere ammessi gli stranieri come studenti regolari purchè forniti di titolo equipollente a quello richiesto ai cittadini italiani e regnicoli.

L'equipollenza è valutata dal Consiglio della Scuola.

Art. 91.

Il corso della Scuola ha la durata di due anni.

Art. 92.

Gli insegnamenti si ripartiscono in due categorie: di carattere teorico e di carattere pratico.

Gli insegnamenti di carattere teorico sono:

1. Archeologia e storia dell'arte antica.
2. Storia antica.
3. Epigrafia greca e romana.
4. Topografia antica.
5. Paleontologia.
6. Numismatica.
7. Antichità cristiane.

Detti insegnamenti hanno particolare riferimento alla Sicilia ed Isole circonvicine, alla Magna Grecia e alla Libia.

Gli insegnamenti di carattere pratico consistono nella esplorazione archeologica e in saggi di scavo.

Gli insegnamenti indicati ai numero 1, 2 e 4 sono biennali.

Quelli indicati ai numeri 3, 5, 6, 7 sono annuali.

L'insegnamento è accompagnato da opportune esercitazioni.

Art. 93.

Gli insegnamenti di carattere teorico sono impartiti dal novembre al marzo nella R. Università, mentre i mesi dal marzo al giugno vengono dedicati alla visita dei principali musei delle regioni di cui si occupa la Scuola, a conoscere profondamente quelle regioni e loro monumenti, all'esplorazione archeologica di determinate zone indicate dai singoli insegnanti e, infine, ai lavori speciali che gli insegnanti stessi consigliano agli alunni.

Gli alunni che provengono dalle Regie Scuole di Roma e di Atene sono dispensati dagli insegnamenti teorici e possono ridurre notevolmente il loro corso, ma devono invece seguire gli insegnamenti di carattere pratico con l'obbligo di presentare una relazione sulle esplorazioni eseguite e una dissertazione.

Art. 94.

I corsi vertono alternativamente su ognuna delle tre principali regioni la cui conoscenza costituisce il principale scopo della Scuola stessa.

Gli alunni del primo anno devono frequentare i tre corsi biennali e due delle discipline annuali.

Gli alunni del secondo anno devono compiere il biennio e frequentare le altre due materie non frequentate nell'anno precedente.

Alla fine di ogni anno gli studenti devono sostenere esami sui corsi frequentati.

Art. 95.

Alla fine del secondo anno gli alunni, dopo aver presentato e discusso una dissertazione su una delle materie archeologiche sopra indicate e una relazione sulle esplorazioni eventualmente compiute o su saggi di scavo eseguiti, conseguono il diploma di perfezionamento.

Le relazioni e le dissertazioni particolarmente notevoli possono essere pubblicate in uno speciale bollettino edito dalla Scuola. La Scuola d'altra parte può curare anche la pubblicazione di monografie regionali di carattere archeologico e di quanto può servire allo sviluppo degli studi archeologici delle regioni in oggetto.

Art. 96.

Agli alunni della Scuola sarà concesso libero ingresso nei musei e nei luoghi di scavo della Sicilia, dell'Italia meridionale e della Libia.

Art. 97.

Gli iscritti debbono pagare la tassa annuale d'iscrizione di L. 500, la sopratassa annuale di L. 100, nonchè la tassa di diploma, da versarsi all'Erario, di L. 200.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 20 aprile 1939-XVII, n. 1074.

Approvazione del nuovo statuto della Regia Università di Macerata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia Università di Macerata, approvato con il Regio decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2228, e modificato con i Regi decreti 25 ottobre 1928-VI, n. 3483 e 1° ottobre 1936-XIV, n. 1974;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia Università di Macerata, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è abrogato ed è, in sua vece, approvato il nuovo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 93. — MANCINI

Statuto della Regia Università di Macerata

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

L'Università di Macerata è costituita dalla Facoltà di giurisprudenza.

Art. 2.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso l'istituto di esercitazioni giuridiche, ordinato come seminario ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento generale universitario.

Art. 3.

I privilegi, gli onori e i distintivi spettanti alla Università di Macerata e ai membri del corpo accademico, secondo le antiche leggi e consuetudini, sono mantenuti.

Art. 4.

L'anno accademico viene inaugurato in seduta solenne, con l'intervento in forma ufficiale del Collegio dei professori, dei liberi docenti e degli studenti.

Art. 5.

Gli insegnamenti vengono impartiti sotto forma di lezioni cattedratiche e di esercitazioni pratiche generali.

Ogni insegnamento si svolge, di regola, in tre ore settimanali da tenersi in giorni distinti.

Art. 6.

Nell'Università si possono impartire corsi a titolo privato da coloro i quali siano abilitati alla libera docenza nella materia a cui si riferisce il corso, e sempre che si tratti di materie comprese nell'ambito delle scienze giuridiche ed economiche.

Entro il mese di maggio di ciascun anno i liberi docenti debbono presentare alla segreteria il programma del corso che intendono svolgere nell'anno accademico successivo.

Il libero docente, che per la prima volta intenda tenere il suo corso nella Regia Università di Macerata, ha facoltà di presentare il programma fino ad un mese prima dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 7.

I programmi presentati dai liberi docenti sono esaminati entro il mese di giugno dalla Facoltà e classificati in due categorie, secondo che comprendano tutta la materia dei rispettivi corsi ufficiali, ovvero una sola parte di essa. Possono essere dichiarati pareggiati, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento generale universitario, i corsi della prima categoria, purchè l'orario comprenda tante ore settimanali di lezione, quante sono quelle del corso ufficiale corrispondente.

Art. 8.

Entro il mese di giugno di ciascun anno la Facoltà, oltre a classificare ed approvare i programmi dei corsi liberi, procede al coordinamento dei programmi di tutti i corsi che verranno tenuti nel successivo anno accademico a titolo ufficiale o privato. In base a tale coordinamento, sono formati i manifesti da pubblicare e diffondere a norma del Regolamento generale universitario.

TITOLO II.

STUDENTI.

Art. 9.

Gli studenti sono ammessi nell'Università al fine di ricevervi, insieme con l'istruzione scientifica, una adeguata educazione fascista, intesa a sviluppare in essi le più alte qualità dello spirito.

Pertanto gli studenti debbono, in ogni momento e dovunque, mostrarsi degni dell'Istituto che li accoglie e uniformarsi ai fini per i quali esso è istitutito.

Art. 10.

Per gli aspiranti ai benefici della cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento, stabilito ai sensi dello articolo 96 del vigente Regolamento approvato con il Regio decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269.

Art. 11.

Il Consiglio di Facoltà può dichiarare non valido agli effetti dell'iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO III.

ORDINAMENTO DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA.

Art. 12.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto penale (biennale).
18. Procedura penale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
3. Medicina legale e delle assicurazioni.
4. Diritto privato comparato.
5. Legislazione del lavoro.
6. Diritto agrario.
7. Diritto comune.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art 13.

Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie, salvo che la Facoltà disponga altrimenti, nel qual caso indica nel manifesto annuale gli aggruppamenti delle singole discipline.

Per i corsi biennali, gli esami sono sostenuti alla fine del biennio.

Art. 14.

Gli studenti non possono sostenere l'esame di diritto romano, se non abbiano già superato quello di istituzioni di diritto romano; nè gli esami di diritto civile, diritto commerciale, diritto agrario, diritto privato comparato se non abbiano prima superato l'esame di istituzioni di diritto privato; nè gli esami di diritto penale e di procedura penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto ecclesiastico, diritto internazionale, filosofia del diritto, diritto

corporativo, legislazione del lavoro, se non abbiano superato gli esami di istituzioni di diritto privato e di diritto costituzionale, nè l'esame d scienza delle finanze e di diritto finanziario, se non abbiano superato l'esame di economia politica corporativa.

Art. 15.

Per l'esame di laurea il candidato dovrà presentare:

a) una dissertazione scritta, svolta sopra un tema comunicato in precedenza e approvato dal professore della materia;

b) due altri temi, scelti in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta, e parimenti approvati dai professori delle rispettive materie.

Gli argomenti della dissertazione scritta e quelli dei temi orali debbono essere tratti dagli insegnamenti impartiti nella Facoltà.

La dissertazione deve essere presentata alla segreteria, in quadruplice copia, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'esame, con la indicazione dei titoli dei temi orali.

Tre copie della dissertazione debbono essere assegnate dal Preside della Facoltà a tre professori; il relatore è il professore della materia.

Art. 16.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione orale della dissertazione scritta;

b) nella discussione orale di tutti e due, o di uno solo dei temi di cui alla lettera b) del precedente art. 15, a giudizio del presidente della Commissione.

Art. 17.

Per l'iscrizione di coloro che siano già forniti di altra laurea o diploma e posseggano il titolo richiesto dall'art. 143 del Testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, decide caso per caso la Facoltà, la quale, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina anche i corsi da seguire e gli esami da superare.

TITOLO IV.

ISTITUTO DI ESERCITAZIONI GIURIDICHE.

Art. 18.

E' costituito, presso la Facoltà di giurisprudenza, un istituto di esercitazioni giuridiche per lo sviluppo speciale della cultura dei giovani nelle scienze giuridiche, politiche e sociali e per il loro addestramento alla pratica forense.

L'istituto funziona come seminario, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento generale universitario.

Art. 19.

Prestano la loro opera nell'istituto quei professori ufficiali, che ogni anno vengono indicati dal Consiglio di Facoltà ed eccezionalmente liberi docenti od altre persone di riconosciuta competenza, designate dalla Facoltà stessa. I professori ufficiali che prestano la loro opera nell'istituto eleggono nel loro seno un direttore, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Spetta al direttore di fissare anno per anno, sentito il collegio degli insegnanti, il programma dei lavori dell'istituto.

Art. 20.

Sono ammessi a frequentare l'istituto gli studenti inscritti al corso di giurisprudenza e inoltre i laureati in giurisprudenza da non oltre due anni.

Ad ogni corso non possono essere inscritti più di quindici alunni, salvo apposita deliberazione del Consiglio. Qualora i richiedenti superino il numero di quindici, il Consiglio dei professori delibera quali tra i richiedenti debbono essere ammessi.

Art. 21.

Agli alunni che abbiano frequentato con diligenza uno o più corsi, prendendo parte alle esercitazioni che ne formano oggetto, viene rilasciato dal direttore dell'istituto, in base a relazione dei rispettivi docenti, un certificato che deve essere controfirmato dal Preside della Facoltà.

Art. 22.

L'istituto può aprire concorsi a premio tra gli alunni inscritti, con norme da determinarsi dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può deliberare la stampa dei lavori degli alunni, che ne siano meritevoli, negli « Annali » della Università.

Art. 23.

All'istituto è annessa una biblioteca, retta da un apposito regolamento emanato dal Rettore, su proposta della Facoltà.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 20 aprile 1939-XVII, n. 1075.
Modificazioni allo statuto della Regia Università di Modena.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della R. Università di Modena, approvato con il Regio decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2035 e modificato con Regio decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2170 e successivi;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Veduto l'art. 11 del Regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le norme dello statuto della R. Università di Modena risultanti dai Regi decreti sopraindicati — salvo soltanto quelle riguardanti le Scuole di perfezionamento in medicina e chirurgia — sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 92. — MANCINI

Statuto della Regia Università di Modena

TITOLO I.

ORDINAMENTO DELL'UNIVERSITÀ.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

L'Università di Modena è costituita dalle seguenti Facoltà:

a) Facoltà di giurisprudenza;
b) Facoltà di medicina e chirurgia;
c) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
d) Facoltà di farmacia.

Art. 2.

Ciascuna Facoltà conferisce le lauree che sono indicate nei rispettivi capi del presente statuto.

Art. 3.

I Consigli di Facoltà prendono in esame, all'inizio dell'anno accademico, i programmi presentati dai liberi docenti almeno un mese prima, accertando che essi rispondano alla materia per la quale fu conseguita l'abilitazione e che il libero docente non sia decaduto e giudicando, per le materie sperimentali e dimostrative, se il libero docente possegga i necessari mezzi scientifici e didattici.

I Consigli di Facoltà stabiliscono ogni anno quali corsi liberi possono essere dichiarati pareggiati a quelli ufficiali corrispondenti agli effetti della carriera scolastica degli studenti.

Art. 4.

Entro il mese di giugno di ciascun anno il Rettore convoca i docenti di ogni Facoltà che abbiano effettivamente tenuto il corso in quell'anno, per la designazione dei due rappresentanti di cui all'art. 15 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

CAPO II.

Studenti ed esami.

Art. 5.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'articolo 96 del regolamento approvato con il Regio decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269.

Art. 6.

Salvo che non sia disposto diversamente, gli insegnamenti di durata pluriennale, importano un unico esame alla fine del corso.

Art. 7.

Il Senato accademico può dichiarare non valido, agli effetti dell'iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO II.

ORDINAMENTO DELLE FACOLTÀ.

CAPO I.

Facoltà di giurisprudenza.

Art. 8.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 9.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto penale (biennale).
18. Procedura penale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Antropologia criminale.
4. Diritto agrario.
5. Esegesi delle fonti del diritto romano.
6. Esegesi delle fonti del diritto italiano.

Art. 10.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 11.

Gli esami di istituzioni di diritto romano e di istituzioni di diritto privato debbono precedere rispettivamente l'esame di diritto romano e gli esami di diritto civile e di diritto commerciale.

Art. 12.

All'inizio dell'anno accademico il Consiglio di Facoltà stabilisce a quali degli insegnamenti siano da aggiungersi esercitazioni pratiche.

Art. 13.

Nei corsi biennali il docente è tenuto a trattare ogni anno parti differenti, sia per completare lo svolgimento della materia, sia per svolgere corsi monografici o le partizioni consuete della disciplina.

Art. 14.

Gli insegnanti di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto romano devono svolgere l'intera materia.

Gl'insegnanti di diritto processuale civile e di procedura penale devono trattare dell'ordinamento giudiziario relativo.

Art. 15.

Per gli studenti che provengono da altra Università italiana il Consiglio di Facoltà propone l'ordine di studi, tenuto conto dei corsi già seguiti e degli esami superati.

Art. 16.

Il Consiglio di Facoltà stabilisce a quale anno di corso possono essere ammessi e quali esami debbono sostenere i laureati in scienze politiche, i quali devono, in ogni caso, essere muniti del diploma di maturità classica.

Art. 17.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta dal candidato su tema da lui scelto ed approvato dall'insegnante della disciplina, e nello svolgimento orale di tre temi, scelti dal candidato con l'approvazione dei docenti, in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione. La dissertazione scritta e la indicazione dei tre temi orali devono essere presentate alla segreteria dell'Università almeno venti giorni prima del giorno fissato per l'esame di laurea.

Art. 18.

Ogni docente, sia di ruolo, sia incaricato o supplente, ha il dovere di impartire almeno 3 lezioni settimanali di un'ora ciascuna e in tre giorni diversi.

Allorchè, a giudizio del Consiglio di Facoltà, non sia possibile provvedere altrimenti in modo efficace, può essere fatto obbligo ai professori di ruolo, agli incaricati ed ai supplenti, di tenere gratuitamente più di tre lezioni settimanali nei seguenti casi:

a) quando sia prescritto che all'insegnamento vadano aggiunte esercitazioni pratiche;

b) quando il Consiglio di Facoltà reputi che per la stessa materia si debbano tenere due corsi, l'uno settimanale e l'altro monografico.

CAPO II.

Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 19.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 20.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni.

E' titolo di ammissione, il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1° biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

2° biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia e istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

3° biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semetrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Puericoltura.
3. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali.
4. Medicina del lavoro.
5. Antropologia criminale.
6. Radiologia.
7. Clinica ortopedica.

Le esercitazioni pratiche nelle disciplinee fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve avere seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » deve comprendere anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame su tutta la materia alla fine del 5° anno; lo studente che non

abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

L'insegnamento di patologia generale importa un colloquio alla fine del 1° anno di corso, gli insegnamenti di patologia speciale medica e metodologia clinica e di clinica speciale chirurgica e propedeutica clinica importano, alla fine del 1° anno di corso, un colloquio rispettivamente sulla propedeutica medica e sulla propedeutica chirurgica.

Lo studente deve includere l'insegnamento di « clinica ortopedica » tra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale: essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri, da iniziare dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione allo esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e devè avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 21.

L'esame di fisiologia umana deve precedere quello di patologia generale; l'esame di igiene deve precedere quello di medicina del lavoro; gli esami di clinica pediatrica e di clinica ostetrica e ginecologica debbono precedere quelli delle cliniche generali.

Art. 22.

Gli esami di profitto si sostengono per singole materie.

Art. 23.

Ogni commissario può rivolgere al candidato interrogazioni e formulargli quesiti su casi pratici: ma la commissione deve principalmente accertarsi della maturità intellettuale del candidato e della sua organica preparazione.

Art. 24.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di due fra tre temi orali.

La dissertazione deve riferirsi ad argomenti preferibilmente di attualità e deve essere trattata in modo da dimostrare specialmente la cultura scientifica del candidato.

Due copie della tesi scritta vengono dal Preside della Facoltà trasmesse, almeno cinque giorni prima della discussione, al professore titolare della materia sulla quale verte la dissertazione e a un professore di ruolo di materia affine.

Degli argomenti dei temi orali viene pure data notizia, in forma di un breve riassunto scritto, a mezzo dell'ufficio di segreteria e almeno cinque giorni prima, ai membri della commissione esaminatrice.

CAPO III.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 25.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce la laurea in chimica e la laurea in scienze naturali.

E' annesso alla Facoltà il biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria.

Art. 26.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercitazioni (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica bromatologica.
2. Chimica biologica.
3. Chimica di guerra.
4. Geochimica.
5. Fisica teorica.
6. Fisica tecnica.
7. Zoologia generale.
8. Botanica.
9. Fisiologia generale.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 27.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Biologia delle razze umane.
3. Paleontologia.
4. Entomologia agraria.
5. Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura).
6. Petrografia.
7. Fisica terrestre e climatologia.
8. Igiene.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 28.

Lo studente del corso di laurea in chimica non potrà sostenere l'esame di « chimica organica » se non avrà superato quello di « chimica generale ed inorganica » non potrà sostenere l'esame di « chimica farmaceutica e tossicologica » se non avrà superato l'esame di « chimica generale ed inorganica » e di « chimica organica », non potrà sostenere l'esame di « fisica sperimentale » se non avrà superato quello di « istituzioni di matematiche »; non potrà sostenere l'esame di « chimica fisica con esercitazioni » se non avrà superato gli esami di « istituzioni di matematiche » e di « fisica sperimentale ».

Lo studente del corso di laurea in scienze naturali non potrà sostenere l'esame di « anatomia comparata » se non avrà superato quello di « zoologia »; non potrà sostenere l'esame di « geologia » se non avrà superato quello di « mineralogia »; non potrà sostenere l'esame di « petrografia » e se non avrà superato quello di « mineralogia »; non potrà sostenere l'esame di « fisiologia generale » se non avrà superato quello di « anatomia umana ».

Art. 29.

E' titolo di ammissione al biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale, con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale, con esercitazoni (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Gl'insegnamenti biennali di « analisi matematica » e di « geometria » importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative « esercitazioni » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Alla fine del corso biennale di studi propedeutici lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 30.

Il professore di ruolo di chimica farmaceutica e tossicologica è aggregato alla Facoltà di scienze.

Art. 31.

Gl'insegnamenti della Facoltà vengono impartiti mediante lezioni teorico dimostrative e sperimentali e possono essere integrati da esercitazioni, le quali si chiudono con una prova pratica, del cui esito è tenuto conto nella votazione del rispettivo esame teorico.

Art. 32.

L'esame di laurea consiste nella discussione su una dissertazione scritta, teorica o sperimentale, svolta su argomento scelto liberamente dal candidato in uno degli insegnamenti che si riferiscono alla laurea a cui aspira.

La dissertazione deve essere presentata almeno quindici giorni prima dell'esame, insieme con l'indicazione di tre argomenti orali da svolgere davanti alla Commissione esaminatrice, scelti fra gl'insegnamenti della Facoltà, diversi fra loro e da quello che forma oggetto della dissertazione.

Il Presidente nomina fra i professori ufficiali membri della Commissione di laurea un relatore e un correlatore delle singole tesi.

Art. 33.

Per essere ammesso all'esame di laurea in chimica il candidato deve sostenere, inoltre, prima della prova orale, una prova pratica di analisi qualitativa e di analisi quantitativa.

Per tale prova una Sottocommissione, nominata dal Preside, formata da tre membri della Commissione di laurea e presieduta dal professore di chimica generale, verifica preliminarmente l'esito della prova scritta e, se non la giudica soddisfacente, ne riferisce alla Commissione di laurea la quale può decidere, di non ammettere il candidato all'esame di laurea.

Per essere ammesso agli esami di laurea in scienze naturali, lo studente deve aver superato una prova pratica, nel campo delle scienze naturali, davanti ad una Sottocommissione di cinque membri nominata dal Presidente. Valgono per questa Sottocommissione le disposizioni di cui al precedente comma.

Art. 34.

Gli studenti possono ottenere il passaggio dall'uno all'altro corso di laurea della Facoltà alle condizioni che sono da questa prescritte.

La Facoltà, nell'assegnazione dell'anno di studio, tiene conto oltre che degli esami superati, anche delle votazioni in ciascuno di essi riportate.

CAPO IV.

Facoltà di farmacia.

Art. 35.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 36.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).

5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale (biennale).
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica di guerra.
4. Zoologia generale.
5. Igiene.
6. Mineralogia.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto, durante il 3° e 4° anno, un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 37.

Gli esami degli insegnamenti pluriennali di fisiologia generale, chimica farmaceutica e tossicologica, esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica saranno sostenuti alla fine dell'ultimo anno d'insegnamento di ciascuna delle predette discipline.

Art. 38.

Lo studente non potrà sostenere l'esame di fisiologia generale se non ha superato quello di anatomia umana, nè quello di chimica farmaceutica e tossicologica senza avere superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica; nè quello di chimica biologica senza avere superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica.

Art. 39.

All'inizio del periodo della pratica lo studente deve presentare alla segreteria il certificato di iscrizione rilasciato dal direttore della farmacia; altro certificato attestante la durata della pratica deve presentare prima di accedere all'esame di laurea.

Art. 40.

L'esame di laurea in farmacia consiste:

a) in una serie di prove pratiche precedenti la seduta di esami di laurea concernenti:

analisi qualitativa;
analisi quantitativa;
analisi bromatologica, o di igiene, o di fisica, a scelta;
preparazioni farmaceutiche;
saggi di riconoscimento e di purezza di un medicamento ufficiale.

Di queste prove il candidato deve stendere una relazione scritta;

b) nella discussione davanti alla Commissione di laurea:

1° di una dissertazione scritta, presentata alla segreteria almeno quindici giorni prima, svolta su di un argomento liberamente scelto dal candidato in una delle materie proprie della Facoltà preferibilmente di carattere sperimentale;

2° delle prove pratiche di cui alla lettera *a*):

c) nel riconoscimento di piante, di droghe e medicamenti inscritti nella farmacopea ufficiale;

d) in interrogazioni sulla tecnica farmaceutica, sulla lettura ed interpretazione di ricette e sulla legislazione farmaceutica.

Art. 41.

I laureati e diplomati in altre discipline ed i diplomati in farmacia che aspirino alla laurea in farmacia sono ammessi a quell'anno di studio che il Consiglio della Facoltà giudica caso per caso opportuno, tenendo conto dei corsi frequentati, degli esami superati e delle votazioni in ciascuno di esse riportate. E' in ogni caso necessario per l'iscrizione a qualunque anno di corso, che i laureati e diplomati predetti siano forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

La Facoltà inoltre determina caso per caso il numero minimo dei corsi e delle esercitazioni che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame per ottenere il nuovo titolo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 22 giugno 1939-XVII, n. 1076.
Istituzione di corsi di perfezionamento di studi musicali presso la Regia accademia di S. Cecilia in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto per la Regia accademia di S. Cecilia in Roma, approvato con Nostro decreto del 16 ottobre 1934-XII, n. 1959;
Veduto l'art. 2, lettera *b*), dello statuto predetto;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti presso la Regia accademia di S. Cecilia corsi di perfezionamento nelle varie discipline musicali. Al termine dei detti corsi saranno rilasciati i diplomi corrispondenti riconosciuti e confermati dal Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 2.

Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di comandare presso la Regia accademia di S. Cecilia, per insegnare nei corsi predetti, i professori di ruolo titolari nel Regio conservatorio di musica di S. Cecilia delle cattedre di perfezionamento di pianoforte, violino, violoncello, musica d'insieme e del corso di perfezionamento in composizione.

I professori comandati, ai sensi del comma precedente, non possono essere sostituiti, nemmeno a titolo d'incarico o di supplenza, presso il Regio conservatorio.

Art. 3.

Salva la competenza del Consiglio accademico in tutto ciò che si riferisce all'amministrazione dei corsi di perfezionamento, soprintende al loro ordinamento didattico e disciplinare una Commissione direttiva composta di sette membri, nominata dal Ministro per l'educazione nazionale, della quale fanno parte di diritto il presidente della Regia accademia di S. Cecilia, quale presidente, e il direttore del Regio conservatorio omonimo.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi il direttore dell'Istituzione dei concerti della Regia accademia di S. Cecilia, per ciò che si attiene ai rapporti che detti corsi dovranno avere con i complessi strumentali, orchestrali e corali della Regia accademia stessa.

Art. 4.

I corsi avranno, normalmente, per oggetto gli insegnamenti seguenti: composizione, pianoforte, violino, violoncello e musica d'insieme.

La Regia accademia di S. Cecilia potrà istituire, a carico del proprio bilancio, corsi relativi ad altri insegnamenti, previa approvazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 5.

L'ordinamento didattico di ciascun corso di perfezionamento (durata, orarii, programmi. ecc.) e le eventuali varianti sono determinate dalla Commissione direttiva, sentito l'insegnante della materia.

Le relative deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 6.

All'esame di ammissione ai corsi di perfezionamento non possono partecipare coloro che non siano in possesso del diploma rilasciato da un Istituto musicale Regio o pareggiato.

Tuttavia è in facoltà della Commissione direttiva dispensare dall'esame di ammissione quei candidati che abbiano seguito con profitto, presso il Regio conservatorio di S. Cecilia, i corrispondenti corsi, ora cessati, di perfezionamento o per concertisti.

Art. 7.

E' altresì nelle attribuzioni della Commissione direttiva:

1) dettare il regolamento interno dei corsi;

2) scegliere gl'insegnanti per i corsi istituiti ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del presente decreto;

3) pronunciarsi circa la partecipazione all'esame di ammissione di musicisti sforniti del prescritto diploma, dei quali siano notorie le eccezionali doti artistiche;

4) pronunciarsi circa la partecipazione all'esame di ammissione tanto di cittadini italiani vissuti all'estero quanto di stranieri provvisti di titoli di studio conseguito in Istituti stranieri,

5) avvisare i modi pratici e più efficaci mediante i quali l'insegnamento possa essere integrato con prestazioni dei complessi strumentali orchestrali e corali della Regia accademia.

Le deliberazioni di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 sono sottoposte all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 8.

Il diploma di compimento di un corso di perfezionamento è rilasciato in seguito ad esame superato dinanzi ad una Commissione nominata dal Ministro per l'educazione nazionale e composta di cinque membri. Ne fanno parte di diritto un rappresentante della Regia accademia di S. Cecilia, designato dal presidente della stessa, il direttore del Conservatorio omonimo e l'insegnante titolare del corso.

Art. 9.

I diplomi di cui al precedente articolo, redatti sul modello prescritto dal Ministero per l'educazione nazionale, sono firmati dal presidente della Commissione esaminatrice e dal presidente della Regia accademia.

Art. 10.

Gli allievi che conseguiranno il diploma con le più alte votazioni saranno segnalati al Comitato dei concerti della Regia accademia di S. Cecilia, per l'eventuale scrittura nella stagione concertistica successiva.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti addì 28 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, foglio 100. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 settembre 1938-XVI.

Istituzione in Roma di un Regio liceo-ginnasio ed approvazione del relativo organico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Ritenuta la necessità di istituire in Roma un Regio liceo-ginnasio mediante distacco di un corso liceale, un corso ginnasiale superiore ed un corso ginnasiale inferiore dal Regio liceo-ginnasio « Giulio Cesare » e di un corso liceale, un corso ginnasiale superiore ed un corso ginnasiale inferiore dal Regio liceo-ginnasio « Umberto I » della stessa città;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI, è istituito un Regio liceo ginnasio in Roma con due corsi liceali, due corsi gin-

nasiali superiori e due corsi ginnasiali inferiori, e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:

1 posto di preside di 1ª categoria, senza insegnamento;
15 cattedre di ruolo *A;*
6 cattedre di ruolo *B;*
1 posto di segretario;
1 posto di macchinista;
4 posti di bidello;

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1939-XVII
Registro n. 16 Educazione nazionale, foglio n. 390.

(3373)

REGIO DECRETO 30 settembre 1938-XVI.

Istituzione in Roma di un Regio istituto magistrale ed approvazione del relativo organico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduta la legge 2 luglio 1929-VII, n. 1272;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Ritenuta la necessità di istituire in Roma un Regio istituto magistrale mediante distacco di un corso superiore e di un corso inferiore dal Regio istituto magistrale « Caetani » e di un corso superiore e di uno inferiore dal Regio istituto magistrale « Margherita di Savoia » della stessa città;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI, è istituito un Regio istituto magistrale in Roma, con due corsi superiori e due corsi inferiori, e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:

1 posto di preside di prima categoria, senza insegnamento;
9 cattedre di ruolo *A;*
6 cattedre di ruolo *B;*
2 cattedre di ruolo *C;*
1 posto di segretario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1939-XVII
Registro n. 16 Educazione nazionale, foglio n. 365.

(3374)

REGIO DECRETO 30 settembre 1938-XVI.

Istituzione in Catania di un Regio istituto magistrale ed approvazione del relativo organico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduta la legge 2 luglio 1929-VII, n. 1272;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Ritenuta la necessità di istituire in Catania un Regio istituto magistrale mediante distacco di due corsi superiori e tre inferiori dal Regio istituto magistrale « G. Turrisi Colonna » della stessa città;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI, è istituito un Regio istituto magistrale in Catania con due corsi superiori e tre inferiori, e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:

1 posto di preside di 1ª categoria, senza insegnamento;
9 cattedre di ruolo *A;*
8 cattedre di ruolo *B;*
2 cattedre di ruolo *C;*
1 posto di segretario;

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1939-XVII
Registro n. 16 Educazione nazionale, foglio n. 388.

(3375)

REGIO DECRETO 30 settembre 1938-XVI.

Istituzione in Milano di un Regio istituto magistrale ed approvazione del relativo organico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduta la legge 2 luglio 1929-VII, n. 1272;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Ritenuta la necessità di istituire in Milano un Regio istituto magistrale, mediante distacco di un corso superiore e di un corso inferiore dal Regio istituto magistrale « Carlo Tenca » della stessa città;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI, è istituito un Regio istituto magistrale in Milano con un corso superiore e uno inferiore, e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:

1 posto di preside di prima categoria, senza insegnamento;
4 cattedre di ruolo *A;*
4 cattedre di ruolo *B;*
2 cattedre di ruolo *C;*
1 posto di segretario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1939-XVII
Registro n. 16 Educazione nazionale, foglio n. 364.

(3376)

REGIO DECRETO 30 settembre 1938-XVI.
Istituzione in Reggio Calabria di un Regio istituto magistrale ed approvazione del relativo organico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduta la legge 2 luglio 1929-VII, n. 1272;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Ritenuta la necessità di istituire in Reggio Calabria un Regio istituto magistrale mediante distacco di un corso superiore e due inferiori dal Regio istituto magistrale « Tommaso Gullì » della stessa città;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI, è istituito un Regio istituto magistrale in Reggio Calabria con un corso superiore e due inferiori, e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:

1 posto di preside di prima categoria, senza insegnamento;
4 cattedre di ruolo *A;*
6 cattedre di ruolo *B;*
2 cattedre di ruolo *C;*
1 posto di segretario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1939-XVII
Registro n. 16 Educazione nazionale, foglio n. 389.

(3377)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 25 luglio 1939-XVII.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Raffadali (Agrigento).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Raffadali, con sede nel comune di Raffadali (Agrigento) e di sottoporre la stessa alla procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Raffadali, con sede nel comune di Raffadali (Agrigento) e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1939-XVII

MUSSOLINI

(3358)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 giugno 1939-XVII.
Istituzione in Brescia di una Scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la domanda prodotta dal presidente del Consiglio di amministrazione della Scuola convitto professionale per infermiere « Paola di Rosa » annessa agli Ospedali civili di Brescia, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad abbinare alla Scuola stessa una Scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici;
Veduto il decreto interministeriale 27 novembre 1933-XII col quale venne concesso il riconoscimento giuridico alla cennata Scuola convitto professionale per infermiere;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 21 novembre 1929, n. 2330, per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Decreta:

E' autorizzata l'istituzione di una Scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici abbinata alla Scuola convitto professionale per infermiere « Paola di Rosa » di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia.

Roma, addì 10 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

(3380)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 giugno 1939-XVII.
Istituzione in Palermo di una Scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la domanda prodotta da S. E. il Cardinale Arcivescovo di Palermo, quale presidente del Comitato promotore della Scuola convitto professionale per infermiere « S. Vincenzo de' Paoli », funzionante presso il civico ospedale di quel capoluogo, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad abbinare alla Scuola stessa una Scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici;

Veduto il decreto interministeriale 20 maggio 1937-XV col quale venne concesso il riconoscimento giuridico alla cennata Scuola convitto professionale per infermiere;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di sanità;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 21 novembre 1929, n. 2330, per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Decreta:

E' autorizzata l'istituzione di una Scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici abbinata alla Scuola convitto professionale per infermiere « S. Vincenzo de' Paoli » di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Palermo.

Roma, addì 10 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

(3381)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Monte Armelio (Piacenza), della estensione di ettari 266 circa, delimitata dai seguenti confini:

ad ovest, rio Secco;
ad est, rio Armelio;
a sud e nord, strada comunale Lubbia-Travo;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Piacenza, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 9 agosto 1938, in una zona della provincia di Piacenza, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Piacenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1939-XVII.

Il Ministro: ROSSONI

(3383)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 4 agosto 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Boscone, Cusani e Mezzano (Piacenza), della estensione di ettari 1200 circa, delimitata dai seguenti confini:

fiume Po;
strada da Veratto Vecchio a S. Imento, Cascina Campogrande, Calendasco, Cascina Arena, Cascina La Pila, Cotrebbia;
fiume Po.

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Piacenza, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 4 agosto 1938, in una zona della provincia di Piacenza, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Piacenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3389)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3954 — Data: 9 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Foggia — Intestazione: Margiotta Eugenio fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3820 — Data: 14 novembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Viterbo — Intestazione: Ciprini Pietro fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15938 — Data: 4 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Udine — Intestazione: Cossettini Irma di Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Quietanze, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1605 — Data 12 settembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Reggio Calabria — Intestazione: Cundari Carmelo di Sante — Titoli del Debito pubblico: Quietanze, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 — Data: 19 luglio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Livorno — Intestazione: Galeni Mario e Bertelli Maria — Titoli del Debito pubblico: Quietanze, capitale L. 1900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 698 — Data: 23 settembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Bari — Intestazione: De Palma Paolino fu Vito — Titoli del Debito pubblico: Quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 443 — Data: 15 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Arezzo — Intestazione: Orsini Umberto-Ferdinando fu Giovan-Domenico — Titoli del Debito pubblico: Quietanze, capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 259 — Data: 22 agosto 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanze Treviso — Intestazione: Teatini Giov. Battista fu Luigi per Zambelli Teresa fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: certif. cons. 3,50 L. 112 rendita.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 luglio 1939-XVII

Il direttore generale: Potenza

(3154)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 165

del 1° agosto 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,98
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428,85
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,229
Canadà (Dollaro)	19 —
Danimarca (Corona)	3,972
Germania (Reichsmark)	7,628
Norvegia (Corona)	4,47
Olanda (Fiorino)	10,093
Polonia (Zloty)	357,75
Portogallo (Scudo)	0,807
Svezia (Corona)	4,585
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,873
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,633
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,523
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,943
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,25
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	50 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,20
Id. Id. 5 % (1936)	92,05
Rendita 5 % (1935)	90,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,95
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,20
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,40
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,05
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,975
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,625

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Raffadali (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Raffadali con sede nel comune di Raffadali (Agrigento), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il dott. Antonino Lo Presti Seminario fu Francesco è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Raffadali, avente sede nel comune di Raffadali (Agrigento) ed i signori ragioniere Francesco Lo Presti di Vincenzo, rag. Vincenzo La Porta di Ignazio e Girolamo Randisi di Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi

sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3359)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Cossignano (Ascoli Piceno) e Umbertide (Perugia)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Socci dott. Ugo, per la Cassa comunale di credito agrario di Cossignano (Ascoli Piceno);

Gnoni dott. Gio. Battista, per la Cassa comunale di credito agrario di Umbertide (Perugia).

Il presente prövvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3360)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a nove posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale civile dei disegnatori tecnici per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2595, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1935, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1930, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;
Vista l'autorizzazione concessa con il foglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4991-9.1-1.3.1. dell'11 febbraio 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a nove posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale civile dei disegnatori tecnici per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico, divisi per le seguenti specialità:

Disegnatore meccanico	n. 3
Disegnatore navale	» 6
Totale	n. 9

Qualora il numero dei posti messi a concorso per una delle specialità non fosse ricoperto per mancanza di concorrenti o di candidati idonei nella rispettiva graduatoria, i concorrenti per l'altra specialità che fossero risultati idonei ma non compresi nei vincitori del concorso potranno ottenere la nomina, nell'ordine di apposita graduatoria generale, ai posti vacanti, salvi, in questo caso, i diritti dei candidati idonei che si trovino nelle condizioni indicate dal successivo art. 9.

Art. 2.

Al concorso possono parteciparvi i cittadini italiani di razza non ebraica coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati al n. 6 del seguente articolo 4 e, alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di anni 31

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 36, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

ad anni 39 per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero o che siano decorati al valore militare o promossi di grado militare per merito di guerra

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932 del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a' termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 31 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale civile non di ruolo che alla data 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella ferroviaria Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per gli obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art 30 del regolamento approvato con R decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escludere dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della Marina (Direzione generale dei personali civili - divisione personali civili - Sezione 2ª), non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito:

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le specialità per le quali intendono concorrere;

e) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

I candidati dovranno inoltre dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per le operazioni belliche compiute in servizio non isolato all'estero, debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione del candidato al Partito nazionale fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Per i candidati iscritti al Partito nazionale fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, il certificato anzidetto dovrà essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P. N. F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P. N. F. o di un Vice segretario.

3) certificato di cittadinanza italiana.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del comune ove l'aspirante risiede;

6) diploma originale o copia autenticata di licenza di istituto nautico (sezione macchinisti e costruttori) o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura), o di istituto industriale o di liceo scientifico.

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati.

7) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex-combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del comune di loro abituale residenza;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

9) certificato di matrimonio per i candidati coniugati oltre allo stato di famiglia per quelli che abbiano figli viventi. I candidati celibi dovranno allegare apposita dichiarazione.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4, e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiale delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie, potranno presentare nel termine fissato la sola domanda di ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti rispettivamente almeno 5 o 10 giorni prima dello inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della Marina e sarà così composta:

presidente: un generale o colonnello G. N.;

membri: due ufficiali superiori G. N., due funzionari della carriera amministrativa di cui uno di grado non inferiore all'ottavo, un capo disegnatore tecnico principale per ciascuna specialità.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal funzionario di carriera amministrativa membro della Commissione, meno elevato in grado.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche, grafiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960, del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi.

Per la matematica il prodotto anzidetto si ottiene moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato, capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 700 lorde oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Numero delle materie	MATERIE DI ESAMI	Coefficiente (1)	Se l'esame è scritto orale o grafico
1	Composizione italiana	2	Scritto (2)
2	Lingue estere	1	Scritto (2) (3) (5)
3	Matematica	3	Scritto (2) e orale
4	Fisica e chimica	2	Orale
5	Nozioni speciali	2	Orale
6	Disegno	3	Grafico (4)
7	Nozioni amministrative, corporative e di statistica	1	Orale

(1) I coefficienti non si applicano per stabilire l'ammissione alle prove orali, ma soltanto per formare la graduatoria degli idonei.

(2) La durata delle prove scritte è fissata in sei ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(3) Per le prove facoltative il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica.

(4) La durata della prova grafica è stabilita dalla Commissione che potrà distribuirne l'esecuzione in tre giornate.

(5) Per le prove facoltative la durata sarà fissata dalla Commissione.

MATERIA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere un tema di argomento attinente alla vita professionale.

MATERIA N. 2.

Lingue estere.

Obbligatoria la traduzione in italiano dal francese e facoltativa quella dall'inglese o dal tedesco.

MATERIA N. 3.

Matematica.

a) Prova scritta:

Risoluzione di un problema di aritmetica od algebra e di uno di geometria e trigonometria in base ai programmi sotto indicati.

b) Prova orale:

1) I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.

2) Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.

3) Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.

4) Potenza di un numero. Potenza con esponente intero positivo, negativo o nullo.

5) Radice quadrata dei numeri frazionari positivi. Calcolo di radicali. Potenze con esponente frazionario.

6) Frazioni e numeri decimali. Operazioni relative.

7) Sistema metrico decimale. Misura di lunghezza di superficie, di volume, di capacità, di peso.

8) Cenni sui numeri complessi.

9) Proporzionalità tra le grandezze. Regole del 3 semplice e del 3 composto.

Algebra:

1) Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.

2) Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcolo dei valori di esse, per particolari valori delle lettere.

3) Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzioni delle equazioni di primo grado ad una incognita.

4) Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.

5) Equazioni di secondo grado a una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.

6) Sistemi semplici di equazioni di grado, superiore al primo. Problemi di secondo grado.

7) Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base dieci. Uso delle tavole ed applicazioni.
8) Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.
N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del su indicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1) Nozioni preliminari. Rette, angoli, costruzione di angoli, rette, perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
2) Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogramma, rettangoli, trapezi, poligoni. Misure delle rette misure degli angoli.
3) Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili Poligoni regolari.
4) Equivalenza di figure, piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini
5) Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1) Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2) Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3) Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4) Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5) Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche, definizioni. Principali relazioni tra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche, trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppo e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

N.B. — Il candidato dovrà anche dar prova di possedere cognizioni elementari di statistica.

MATERIA N. 4.

Fisica ed elementi di chimica.

Fisica ed elementi di meccanica:

1) Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2) Forze: composizione delle forze; Coppie: composizione delle coppie.
3) Corpi solidi rigidi. Macchine semplici.
4) Gravità: centro di gravità. Caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato. Pendolo.
5) Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6) Corpi liquidi. Pressione dall'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

7) Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea.

Ottica:

8) Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.
9) Riflessioni della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti.
10) Strumenti ottici ed in particolare i cannocchiali. Cenni di spettroscopia.

Termologia:

11) Temperatura e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti d[illegible]
12) Propagazione del calore. Dilata[illegible] termica. Cambiamento di stato fisici.

Acustica:

13) Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi a disposizione per facilitarla. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza, interferenze.

Elettricità e magnetismo:

14) Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.
15) Campo magnetico terrestre e declinazione e inclinazione magnetica.
16) Induzione elettro-magnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata Motori a corrente continua ed a corrente alternata.
17) Applicazione della corrente elettrica a trasporto dell'energia, illuminazione, telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

Elementi di chimica:

1) Cenno sui vari fenomeni naturali.
2) Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.
3) Pesi atomici e pesi molecolari.
4) Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.
5) Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
6) Ozono ed acqua ossigenata.
7) Cloro ed acido cloridrico.
8) Zolfo ed idrogeno solforato. Acidi solforoso e solforico.
9) Ammoniaca. Acidi nitroso e nitrico.
10) Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
11) Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12) Generalità sui metalli e sulle leghe.
13) Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14) Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5.

Nozioni speciali.

Disegnatori navali:

1) Cenni sui diversi tipi di navi, sia mercantili che da guerra, sia a vapore che a vela. Galleggianti diversi. Registri di Classificazione.
2) Cenni sommari sulle navi in legno. Cenni sullo scopo, sulla disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo.
3) Cenni sommari sulla velatura e sulla distribuzione di essa tra i diversi alberi. Piani di velatura. Centro velico
4) Navi di ferro. Cenni sullo scopo e sulla disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo. Struttura longitudinale e trasversali. Applicazione del registro italiano.
5) Cenni sullo scopo e sulle disposizioni generali dei principali accessori di allestimento e delle principali installazioni interne delle navi.
6) Cenni sullo scopo del tracciamento alla sala e modo di formarlo.
7) Nozioni sull'equilibrio dei galleggianti. Centro di carena e metacentro. Condizioni di stabilità. Momenti e bracci di stabilità. Curve di stabilità.
8) Esposizione dei metodi per eseguire i calcoli di spostamento, e di stabilità per la ricerca delle posizioni del centro di carena, del metacentro trasversale e del metacentro longitudinale.
9) Cenni sulla propulsione delle navi, sulla resistenza dei fluidi del movimento e sulla resistenza delle navi al modo diretto. Metodo Eroude.
10) Cenni sulle proprietà fisiche e meccaniche dei principali materiali impiegati nelle costruzioni navali. Ferro, acciaio per costruzioni navali, rame, bronzo, ottone, zinco, legnami, resine, pitture, ecc.
11) Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti. Trazioni, compressioni, taglio torsione, flessione ed azioni combinate. Applicazioni per casi semplici di costruzioni.
12) Concetto generale del funzionamento dell'apparato motore composto di una nave. Propulsori.
13) Cenni generali sulle motrici principali. Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.
14) Cenni generali sulle caldaie di vario tipo. Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.
15) Cenni generali sui condensatori ad iniezione ed a superficie.
16) Cenni generali sulle varie tubolature. Nomenclatura delle loro parti ed accessori.
17) Cenni sulle motrici ausiliarie delle navi. Nomenclatura delle loro parti ed accessori.
18) Cenni sui motori a combustione interna ed a scoppio.

Disegnatori meccanici:

1) Cenni sul funzionamento del vapore delle motrici termiche. Pressione. Espansione. Distribuzione. Potenza indicata Indicatore di Watt. Potenza effettiva. Freni dinamometrici. Torsiometri.

2) Produzione del vapore. Fornelli. Griglie. Polverizzatori. Combustibili. Tiraggio naturale ed artificiale.
3) Caldaie tubolari. Caldaie e tubi d'acqua sia di tipo pesante che di tipo leggero. Pregi e difetti relativi. Accessori delle caldaie. Cenni sui surriscaldatori.
4) Tipi principali dei motori marini, cilindri, incastellature, fondazioni, cuscinetti. Organi di trasmissione del movimento. Organi esterni ed interni della distribuzione del vapore. Accessori. Volani e regolatori delle macchine tipo terrestre.
5) Condensatori ad iniezione ed a superficie. Pompe d'aria di circolazione.
6) Tubolatura del vapore, valvole ed accessori.
7) Motori a combustione interna ed a scoppio. Descrizione. Nomenclatura. Funzionamento.
8) Propulsori. Alberi portaelica ed astucci. Cuscinetti reggispinta.
9) Macchine ausiliarie. Pompe. Eiettori. Servomotori del timone. Argani e verricelli. Complessi elettrogeneratori. Distillatori. Trasmettitori d'ordini.
10) Cenni sul proporzionamento dei principali organi degli apparati motori.
11) Nozioni sulla resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate. Applicazioni ed organi elementari di apparati motori.
12) Tipi di navi di guerra e mercantili. Nomenclatura generale delle navi.
13) Navi in legno ed in ferro. Nomenclatura delle varie parti delle strutture.
14) Cenni sommari sulla velatura e nomenclatura relativa.
15) Cenni sommari degli accessori di allestimento. Scopo e nomenclatura delle varie parti.

MATERIA N. 6.

Disegno.

Disegnatori navali:

a) Esecuzione di un disegno di nave o di parte di essa in base a rilevato del tracciato alla sala o ad elementi dati.
b) Rilievo dal vero o da un modello di estesa parte di nave.

Disegnatori meccanici:

Esecuzione di un disegno di parti di macchine o caldaie, con speciale riguardo agli apparati marini rilevato dal vero, oppure da bozzetti quotati o da norme stabilite e date dalla Commissione.

MATERIA N. 7.

Nozioni amministrative, corporative e di statistica.

1) Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Ordinamento dell'Amministrazione militare marittima. Conoscenza delle disposizioni regolamentari e legislative circa lo stato economico e giuridico degli impiegati statali.
2) Principi elementari sull'Ordinamento Corporativo dello Stato. Carta del Lavoro. Associazioni sindacali; Federazioni. Confederazioni. Corporazioni. Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Il contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro. La Magistratura del lavoro. I reati collettivi di lavoro.
Cenni sulle disposizioni legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai.
3) Elementi di statistica.

p. *Il Ministro:* CAVAGNARI

(3353)

REGIA PREFETTURA DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta bandito con provvedimento 16 dicembre 1937, n. 20352, approvata con decreto prefettizio odierno, n. 6488:

1) Ascari Gisella, con punti 51,05 su 100.

Teramo, addì 20 luglio 1939-XVII

Il prefetto: TINCANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto Prefettizio, di pari data e numero, col quale viene approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta bandito con provvedimento 16 dicembre 1937, n. 20352;

Viste le sedi indicate in ordine di preferenza, dall'unica concorrente;

Visto l'art. 55, 2° comma, del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Ascari Gisella è dichiarata vincitrice per il posto di Valle Castellana.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 20 luglio 1939-XVII

Il prefetto: TINCANI

(3406)

REGIA PREFETTURA DI SONDRIO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

Con decreto prefettizio n. 11899 del 20 luglio 1939-XVII è stata approvata la seguente graduatoria a due posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1937-XVI, nei comuni di Aprica e Bianzone:

1) Gatti Mario . . . . con punti 44,954
2) Vanzulli Carlo . . . . » 43,954

Sondrio, addì 20 luglio 1939-XVII

Il prefetto: PETRAGNANI

Con decreto prefettizio n. 11899 del 20 luglio 1939-XVII sono stati dichiarati vincitori del concorso ai posti di medico condotto dei Comuni di Aprica e Bianzone, vacanti al 30 novembre 1937 rispettivamente il dott. Mario Gatti e Vanzulli Carlo e cioè il dott. Mario Gatti, 1° graduato è assegnato al comune di Aprica e il dott. Vanzulli Carlo, 2° graduato, al comune di Bianzone.

Sondrio, addì 20 luglio 1939-XVII

Il prefetto: PETRAGNANI

(3355)

REGIA PREFETTURA DI FORLÌ

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Veduto il decreto n. 10569 del 15 maggio u. s., col quale si approvava la graduatoria delle concorrenti a tre posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia, al 30 novembre 1937-XVI, nonchè il decreto pari numero, col quale era dichiarata vincitrice del concorso della condotta di Mondaino Fiorini Fiorina da Cesena;

Vista la lettera, con cui la suddetta Fiorini Fiorina rinunzia al posto conferitole;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 54 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Casacci Alessandra, che segue immediatamente alla Fiorini nella graduatoria, è dichiarata vincitrice del concorso, e destinata a prestare servizio nel comune di Mondaino.

Il podestà del suddetto Comune è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia. e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Forlì, addì 23 luglio 1939-XVII

Il prefetto: UCCELLI

(3407)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.